

Quel check up forzato per le municipalizzate

La conversione in legge 30 luglio 2010 n. 122, con modificazioni, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, recante misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica, obbliga, tra gli altri punti, i comuni con popolazione inferiore ai 30mila abitanti a definire strategie specifiche per la gestione di servizi affidati a società partecipate. Un decreto interministeriale stabilirà entro il 30 ottobre le ipotesi di esclusione (le società necessarie costituite strettamente per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente) ma, allo stato attuale, tutti i Comuni sopra indicati devono mettere in atto una pianificazione strategica nella previsione di una possibile liquidazione delle società partecipate o di cessione delle partecipazioni entro il 31/12/2011.

Secondo la Corte dei Conti, infatti, la costituzione e la partecipazione in società da parte degli enti locali è uno strumento spesso utilizzato per forzare le regole poste a tutela della concorrenza e sovente finalizzato ad eludere i vincoli di finanza pubblica imposti agli enti locali. Per quanto riguarda i servizi strumentali, l'unica via percorribile sembra l'esternalizzazione mediante l'appalto, mentre più ampie risultano le possibilità in relazione alle società che gestiscono servizi pubblici locali con rilevanza economica (come farmacie, gestione delle risorse idriche, distribuzione del gas, trasporto pubblico locale) per le quali il percorso previsto dalla Legge su indicata può essere utilmente combinato con le strategie per l'affidamento di tali attività stabilite dall'articolo 23-bis della legge n. 133/2008, pur dovendo considerare anche in tale ambito la prevalenza di fatto dell'affidamento con gara.

Tale gara garantirebbe la successione tra la vecchia gestione e quella subentrante senza soluzione di continuità (diversamente l'Amministrazione comunale rischierebbe di dover ripristinare in proprio la gestione del servizio, anche se temporaneamente).

Nella definizione della strategia, ruolo molto importante è giocato dai rapporti contrattuali della società partecipata e dagli impegni pluriennali destinati a proseguire, con probabile successione del comune in alcuni rapporti della società partecipata stessa (finanziamenti o mutui, per esempio, non farebbero altro che aumentare il quadro debitorio del Comune stesso). Da non sottovalutare anche la gestione del personale: il personale a suo tempo trasferito dal Comune alla società controllata può essere riassunto, così come quello eventualmente assunto dalla partecipata tramite regole paraconcorsuali. Qui entra in gioco il fantomatico patto di stabilità perché un Comune fuori dal patto è impossibilitato a riassorbire l'organico.

A proposito di patto di stabilità, una considerazione che non posso non fare è questa: se un Comune sarà obbligato alla cessione (e quindi non avrà possibilità di scelta) si troverà inevitabilmente ad una decisione da affrontare a breve termine. Vendere nel 2010 (con rischio di svendita e disservizio ai cittadini) e rientrare nei parametri del patto o, per garantire il servizio pubblico locale alla popolazione ancora un anno, posticipare al 2011 la cessione (con rischio di restare fuori dal patto l'anno precedente e tutti gli svantaggi che ne conseguono). Il taglio di tutte le partecipazioni comporterà in alcuni casi un taglio di costi inutili ma nell'esperienza di molti enti potrebbe comportare la svendita di un patrimonio economico annullando, di fatto, i vantaggi derivanti dai tagli e con un rischio concreto di un disservizio ai cittadini nell'erogazione dei servizi pubblici locali che, conseguentemente alla gara, potrebbero costare di più, sia per l'ente regolatore sia per il cittadino/utente.

Andrea Savoldi